



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
CAMPOBASSO
V E R B A L E D I S E D U T A

Oggetto: Controversia di lavoro: DAVID Dora - ARCIPRETE Milena - SANTORO Maria Carmela - DI TULLIO Elisabetta - TARTARINO Margherita - MARTELLA Cesira - RIOLO Silvana - TUCCI Giuseppe - GUERRIZIO Adele - TATAVITTO Maria Vincenza - ZAMPINO Annamaria - PRESUTTI Michelina - SOTTILE Renato - SANTORELLI Domenico .- Attribuzione della qualifica di Vice Dirigente dal punto di vista giuridico.

Addì 12 del mese di settembre 2007, presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro di Campobasso, si è presentato il Dr. Giancarlo BARRA - Segretario Generale Federazione DIRPUBBLICA in rappresentanza dei sopra citati ricorrenti, promotori della controversia, come da delega agli atti.

Sono inoltre presenti:

La Sig.ra Giovanna MAGLIONE e il Dr. Augusto CAIMANO, in rappresentanza dell'Amministrazione convenuta;

Il Dr. Francesco SFORZA, in qualità di Presidente del Collegio;

Il Dr. Fiore CARPENITO, in qualità di Componente del Collegio, in rappresentanza dei ricorrenti.

Dopo ampia discussione in merito all'oggetto del contendere, la Sig.ra Giovanna MAGLIONE in qualità di rappresentante dell'Amministrazione, ha presentato una richiesta di ricusazione, in quanto ritiene che il Presidente del Collegio non è legittimato a svolgere tale incarico, in quanto il proprio coniuge Sig.ra ZAMPINO Annamaria fa parte del gruppo dei ricorrenti.

Il rappresentante dei lavoratori Dr. Giancarlo BARRA, contesta la presentazione e il contenuto della sopra già citata istanza di recusazione, in quanto ritiene che: 1) è inesistente il paventato interesse di parte, poiché si tratta, nella presente procedura di una richiesta generalizzata che riguarda la maggior parte dei Funzionari apicali dello Stato; 2) la richiesta avrebbe potuto essere formalizzata al momento del ricevimento della convocazione, evitando costi inutili, sia alle Amministrazioni, sia al Sindacato che ha inviato da Roma il proprio rappresentante.

Il Dr. Francesco SFORZA, in qualità di presidente del detto Collegio, fa presente che, nella controversia di che trattasi la propria posizione è ininfluenza ai fini decisionali, in quanto la stessa Agenzia delle Entrate con specifiche note scritte ha rigettato tutte le istanze dei ricorrenti, inoltre, nella seduta odierna il presidente non ha formulato alcuna proposta conciliativa in merito all'oggetto della stessa. Il medesimo dichiara inoltre che il Dr. Augusto CAIMANO, in qualità di Componente del Collegio di Conciliazione, in rappresentanza dell'Amministrazione convenuta, nella seduta odierna ha sollevato, impropriamente, la incompatibilità della posizione del Presidente del Collegio di Conciliazione.

Il rappresentante dei lavoratori Dr. Giancarlo BARRA, in ogni caso, presenta le proprie controdeduzioni qui di seguito riprodotte:

" Con riferimento a quanto dedotto dalla Amministrazione circa la necessità che il riconoscimento della qualifica di vice dirigente ai funzionari della agenzia presupponga la emanazione del decreto di equiparazione previsto dal 2° comma dell'articolo 17 bis della legge 145 del 2002, il rappresentante dei lavoratori fa presente quanto segue.

una corretta interpretazione del secondo comma dell'articolo 17 bis del decreto legislativo 165 del 2001 (quello che prevede la necessità del decreto della F.P.) postula per la sua applicazione al solo personale della Agenzia delle Entrate assunto in ossequio al nuovo ordinamento del personale derivante dagli atti negoziali sottoscritti il 28 maggio 2004 ed in base alle procedure di reclutamento individuate dagli atti regolamentari e di organizzazione della stessa.

Tale disposizione, di contro, non può ritenersi applicabile ai dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come i richiedenti distaccati a prestare servizio presso l'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.M. 28 dicembre 2000, che alla data di entrata in vigore della legge 145 del 2002, riunivano i requisiti per l'accesso all'area della vicedirigenza indicati dal primo comma dell'articolo 17 bis del decreto legislativo 165 del 2001, i quali sono i diretti destinatari della disposizione e rispetto ai quali, dunque, non c'è evidentemente alcun giudizio di equipollenza da svolgere.

Costoro, infatti, hanno conseguito il diritto alla qualifica di vice dirigente in data anteriore al loro definitivo transito nei ruoli del personale delle Agenzie fiscali, mercé lo status giuridico ed economico di dipendenti dei Ministeri, che, a mente dell'articolo 74 del decreto legislativo 300 del 1999, hanno conservato fino alla stipula del contratto collettivo del personale delle Agenzie fiscali e con tale qualifica, dunque, deve ritenersi che siano transitati alle dipendente delle Agenzie fiscali.

Al riguardo sarà sufficiente rilevare come alla data di entrata in vigore della legge 145 del 2002 (pubblicata sulla G.U. del 24 luglio 2002 e, dunque, in difetto di contraria disposizione, entrata in vigore dopo l'ordinario termine di *vacatio legis* di quindici giorni, l'8 agosto 2002), i richiedenti, in virtù delle disposizioni del decreto ministeriale del 28 dicembre del 2000, erano inseriti nel ruolo unico speciale istituito ai sensi del citato articolo 74, 1° comma, del decreto legislativo n. 300 del 1999 del personale distaccato a prestare servizio presso l'Agenzia delle Entrate.

I richiedenti, dunque, a quella data rivestivano ad ogni effetto di legge lo status di dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Conseguentemente, anche sotto questo profilo, i richiedenti, siccome destinatari della disciplina dettata per i dipendenti del comparto dei Ministeri, erano senz'altro destinatari della norma istitutiva dell'area della vicedirigenza.

Né è a dire che la pretesa qui azionata possa essere respinta sul presupposto che il contratto collettivo del comparto Ministeri Non ha ancora provveduto a disciplinare a dettare la disciplina dell'area della vice dirigenza istituita dalla legge 145 del 2002 e che nulla al riguardo dica, a sua volta, il ccnl del personale del comparto agenzie fiscali.

Ed invero, una volta acclarato che il personale qui interessato riunisce i requisiti prescritti dall'articolo 17 bis della legge 145 del 2002, la circostanza che la contrattazione collettiva non abbia ancora dettato la disciplina dell'area della vicediregenza, non osta al riconoscimento della qualifica.

Anzi, la circostanza che la contrattazione collettiva, nonostante sia ormai quasi scaduto il primo biennio del quadriennio contrattuale 2006/2009, non abbia ancora provveduto, considerata la precisione con la quale la disposizione normativa individua i destinatari di essa, depone senz'altro, alla luce delle pronunce rese al riguardo dalla S.C. di Cassazione (cfr. sent. 2246/95) per la sussistenza del diritto al riconoscimento della qualifica divide dirigente, ben potendo tale qualifica essere riconosciuta sulla base delle specifiche indicazioni al riguardo contenute nella legge e indipendentemente dalla emananda disciplina contrattuale.

Si insiste, dunque, per il riconoscimento della qualifica di vicedirigente a far data dalla data di entrata in vigore della legge 145 del 2002".

Il Presidente, considerata l'istanza presentata dal rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, rimette gli atti alla propria Direzione, riservandosi di stabilire un successivo incontro tra le parti.

L.c.s.



[Handwritten signatures and initials]